



Abbiamo assistito negli ultimi anni a un progressivo aumento esponenziali di scadenze, adempimenti e istruzioni che l'amministrazione finanziaria ha adottato in ritardo e per di più a ridosso delle scadenze; le ultime leggi adottate negli ultimi mesi del 2016 (legge di bilancio 2017, decreto legge collegato e decreto milleproroghe), per l'ennesima volta, hanno imposto obblighi e sanzioni che creano complessi processi di gestione ed elaborazione dei dati.

Le decantate semplificazioni si sono rivelate in un ulteriore aggravio di adempimenti a carico dei professionisti e quindi dei contribuenti. Lo stesso Consiglio Nazionale dei dotti commercialisti ha invitato gli ordini territoriali ad inoltrare ai propri clienti una lettera informativa (che troverete allegata) circa le novità fiscali al fine di sensibilizzarli sulle prossime incombenze tributarie, che abbiamo riepilogato nel calendario che segue.

Nuovo calendario fiscale anno 2017

<u>Scadenza</u>	<u>Adempimento</u>
<u>25 gennaio 2017</u>	Modello Intrastat relativo al 4° trimestre 2016
<u>31 gennaio 2017</u>	Trasmissione telematica dei dati sanitari
<u>16 febbraio 2017</u>	Versamento quarta rata Inps 2016
<u>28 febbraio 2017</u>	Dichiarazione annuale dati Iva anno 2016
<u>7 marzo 2017</u>	Trasmissione telematica Certificazione Unica 2017
<u>16 marzo 2017</u>	Liquidazione e versamento Iva quarto trimestre 2016
<u>31 marzo 2017</u>	Rottamazione cartelle di pagamento
<u>10/20 aprile 2017</u>	Spesometro anno 2016
<u>30 aprile 2017</u>	Deposito bilanci anno 2016
<u>16 maggio 2017</u>	Liquidazione e versamento Iva primo trimestre 2017
<u>16 maggio 2017</u>	Versamento prima rata Inps 2017



<u>31 maggio 2017</u>	Comunicazione liquidazione primo trimestre 2017
<u>16 giugno 2017</u>	Calcolo e versamento acconto Imu 2017
<u>30 giugno 2017</u>	Calcolo e versamento imposte da dichiarazione dei redditi
<u>25 luglio 2017</u>	Comunicazione fatture primo e secondo trimestre 2017
<u>31 luglio 2017</u>	Invio telematico Modello 770/2017
<u>31 luglio 2017</u>	Calcolo e versamento imposte da dichiarazione dei redditi
<u>22 agosto 2017</u>	Liquidazione e versamento Iva secondo trimestre 2017
<u>22 agosto 2017</u>	Versamento seconda rata Inps 2017
<u>16 settembre 2017</u>	Comunicazione liquidazione secondo trimestre 2017
<u>30 settembre 2017</u>	Invio telematico dichiarazioni dei redditi
<u>16 novembre 2017</u>	Liquidazione e versamento Iva terzo trimestre 2017
<u>16 novembre 2017</u>	Versamento terza rata Inps 2017
<u>30 novembre 2017</u>	Comunicazione liquidazione periodica Iva e fatture terzo trimestre 2017
<u>30 novembre 2017</u>	Versamento imposte da dichiarazione dei redditi
<u>16 dicembre 2017</u>	Versamento saldo Imu e Tasi 2017
<u>21 dicembre 2017</u>	Riliquidazione Iva in base al metodo previsionale
<u>27 dicembre 2017</u>	Versamento acconto Iva 2018
<u>16 febbraio 2018</u>	Versamento quarta rata Inps 2018
<u>28 febbraio 2018</u>	Comunicazione liquidazione periodica Iva e fatture quarto trimestre 2017
<u>16 marzo 2018</u>	Liquidazione e versamento Iva quarto trimestre 2017
<u>1 febb./30 apr.2018</u>	Dichiarazione annuale dati Iva anno 2017



Di seguito riportiamo alla vostra conoscenza le principali modifiche in materia fiscale in vigore dal 1° gennaio 2017. Iniziamo subito col dare evidenza delle tre più importanti novità: la rottamazione dei ruoli, il principio di cassa (sostitutivo del principio di competenza) e le nuove comunicazioni iva.

Rottamazione cartelle di pagamento.

È prevista la rottamazione delle cartelle di pagamento notificate tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, nonché degli avvisi di accertamento esecutivi (sono tali quelli per i quali è decorso il termine per presentare ricorso e che sono stati affidati all'agente di riscossione entro il 31/12/2016) e degli avvisi di addebito Inps.

Il pagamento può essere effettuato in 5 rate: il 70% della somma dovuta va pagata in 3 rate di pari importo a luglio, settembre e novembre 2017 e il restante 30% in due rate ad aprile e settembre 2018.

La domanda di sanatoria deve essere presentata entro il 31 marzo 2017. I contribuenti che hanno già dilazioni in corso (che non sono decadute), possono accedervi solo ed esclusivamente se sono in regola con il pagamento delle rate in scadenza tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016.

Entro il 31 maggio 2017 Equitalia invierà al debitore l'ammontare delle somme da pagare unitamente alla rateazione.

La rottamazione consente di evitare il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora (che decorrono dalla scadenza del termine dei 60 giorni dalla notifica alla data di pagamento), nonché le somme aggiuntive connesse ai contributi previdenziali. Rimangono dovuti, invece, gli interessi diversi da quelli di mora (es. interessi da ritardata iscrizione), gli aggi di riscossione (riproporzionati sul solo debito capitale e interessi) e le spese di notifica.

Il contribuente può anche richiedere una rottamazione parziale, ossia chiedere la definizione agevolata solo per alcuni ruoli.

Se la rottamazione non viene perfezionata (poiché non si pagano tutte le rate previste), gli importi dovuti comprensivi di nuovo di sanzioni e interessi di mora non potranno più essere oggetto di una dilazione. La volontà di perfezionare la rottamazione si manifesta da subito con l'invio della richiesta



di rottamazione; per cui prima di inviare la richiesta bisogna essere pienamente consci e sicuri di poter onorare la nuova rateazione (in altre parole non è ammesso un ripensamento da parte del contribuente, pena l'impossibilità di richiedere una nuova dilazione).

Il pagamento delle rate dei ruoli rottamabili (o che si intendono rottamare) è sospeso fino a luglio 2017. Le rate dei ruoli che invece non si intende rottamare vanno pagate normalmente.

Sono rottamabili i bolli auto e le multe stradali (per queste ultime lo stralcio vale solo limitatamente alla quota interessi, poiché la multa non è un tributo ma una sanzione).

Chi tra i clienti vuole accedere alla rottamazione è pregato di contattare lo studio o in alternativa può rivolgersi direttamente agli sportelli di Equitalia.

Criterio di cassa

Viene modificato l'art.66 del Tuir che riguarda la determinazione del reddito di impresa delle ditte individuali e delle società di persone in contabilità semplificata. Dal 1° gennaio 2017 in luogo del principio di competenza varrà il criterio di cassa. Il reddito sarà determinato dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo di imposta e l'ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo. Concorrono alla formazione del reddito, inoltre, le plusvalenze, sopravvenienze, minusvalenze e ammortamenti. Non assumono più rilevanza le rimanenze finali e iniziali. L'unica eccezione è per il primo anno di utilizzo di tale principio (ossia il 2017).

Il principio di cassa si utilizzerà anche per determinare l'imponibile Irap.

Tale nuovo principio determina inevitabilmente un adeguamento e una modifica degli adempimenti contabili a carico delle imprese, in quanto le registrazioni dovranno tener conto delle date di incasso e di pagamento. Sono previste tre metodi alternativi:

- a) adottare, oltre ai registri iva già istituiti, i registri cronologici separati, su cui ammontare le date di incasso e pagamento delle fatture;
- b) mantenere i registri iva già istituiti e integrarli, annotando su di essi gli importi delle fatture di acquisto e di vendita e dei corrispettivi non incassati/pagati.



Tali importi andranno poi trascritti sui registri istituiti nell'esercizio in cui saranno incassati/pagati;

- c) mantenere i registri iva già istituiti esercitando un'opzione vincolante per tre anni, in base alla quale opera una presunzione legale secondo cui la data di registrazione del documento coincide con la data di incasso/pagamento. Quest'ultimo è il sistema più semplice ed è quello che lo studio presume di adottare, in attesa che vengano emanate, probabilmente, disposizioni attuative dal Mef. Pertanto invitiamo i clienti a tener presente che tutte le fatture che ci verranno consegnate saranno considerate da noi incassate/pagate.

Le comunicazioni Iva

Sono state inserite 8 nuove comunicazioni iva trimestrali riguardanti la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni iva periodiche. Le scadenze a regime sono:

- 31 maggio per il primo trimestre;
- 16 settembre per il secondo trimestre;
- 30 novembre per il terzo trimestre;
- 28/29 febbraio per il quarto trimestre.

Solo per l'anno 2017 ed esclusivamente per la comunicazione dei dati delle fatture è prevista una "semplificazione", ossia il termine di invio per il primo e il secondo trimestre è fissato al 25 luglio 2017.

Per le fatture emesse la comunicazione dei dati avviene sulla base della data di emissione, mentre per le fatture di acquisto sulla base della data di registrazione.

Le omesse o errate comunicazioni verranno sanzionate nel seguente modo:

- per la trasmissione dei dati delle fatture è prevista una sanzione di 2 euro per ogni fattura con un massimo di 1.000,00 euro a trimestre; la sanzione è ridotta alla metà se la comunicazione avviene entro 15 giorni dal termine previsto;
- per la trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche è prevista una sanzione compresa tra 500 euro e 2.000,00 euro; la sanzione è ridotta alla metà se la comunicazione avviene entro 15 giorni dal termine previsto.



I soggetti esonerati dall'obbligo di comunicare le fatture sono esclusivamente gli agricoltori esonerati ex art. 34, c.6 DPR 633/72 che operano su terreni in zone montane a un'altitudine superiore a 700 m.

I soggetti esonerati dall'obbligo di comunicare le liquidazioni periodiche sono esclusivamente i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Per le imprese di minori dimensioni è previsto un credito di imposta di 100 euro per il necessario adeguamento tecnologico.

L'introduzione di queste nuove comunicazioni ha comportato:

- l'abolizione dello spesometro annuale;
- l'abolizione del mod. Intrastat a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- l'abolizione della comunicazione black list (già a decorrere dalla comunicazione relativa al 2016).

Il nuovo termine di invio della dichiarazione annuale dati Iva è fissato tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

Le altre novità fiscali

1. Aliquote Iva

Sono previsti innalzamenti delle aliquote iva nei prossimi anni:

- a) l'aliquota del 22% verrà aumentata al 25% dal 01/01/2018 e al 25,9% dal 01/01/2019;
- b) l'aliquota del 10% verrà aumentata al 13% dal 01/01/2018.

2. Proroghe detrazioni fiscali

Sono prorogate anche per l'anno 2017 le detrazioni fiscali:

- ristrutturazioni edilizie 50%;
- risparmio energetico 65%;
- bonus mobili ed elettrodomestici 50%.



Sono potenziate le detrazioni per gli interventi volti all'adozione di misure antisismiche.

3. Detrazioni Irpef spese scolastiche.

La legge di bilancio 2017 ha introdotto la detrazione irpef del 19% sulle spese per la frequenza di:

- a) scuole dell'infanzia (vecchi asili);
 - b) scuole primarie (vecchie elementari);
 - c) scuole secondarie di primo grado (vecchie medie);
 - d) scuole secondarie di secondo grado (vecchie superiori)
- siano esse statali che paritarie private.

La detrazione si applica su un importo annuo non superiore a 564 euro per il 2016, 717 euro per il 2017, 786 euro per il 2018 e 800 euro per il 2019.

4. Pagamenti tramite F24.

Per i soggetti privati (non titolari di P. Iva) è stato soppresso il divieto di presentare F24 cartaceo per pagamenti uguali o superiori a 1.000,00 euro. Le nuove regole pertanto sono le seguenti:

- a) F24 con saldo a zero: obbligo di presentarlo telematicamente tramite Fisconline o intermediario delegato;
- b) F24 con saldo superiore a zero ma con compensazione parziale di un credito: obbligo di presentarlo telematicamente o tramite servizio home banking;
- c) F24 di importo uguale o superiore a 1.000,00 euro: libera presentazione (cartaceo, telematico o home banking).

Le novità sono in vigore dallo scorso mese di dicembre.



5. Studi di settore:

gli studi di settore saranno aboliti a partire dall'anno di imposta 2017. Al loro posto verranno introdotti degli indici di affidabilità fiscale che verranno individuati annualmente da un apposito decreto del Mef

6. Termine pagamento imposte.

Il pagamento delle imposte Irpef e Irap viene posticipato dal 16 giugno al 30 giugno e dal 16 luglio al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.

7. Pausa estiva del fisco:

dal 1° agosto al 4 settembre l'agenzia delle entrate non potrà inviare nessuna richiesta di documenti ai contribuenti e non saranno inviate neanche le comunicazioni di irregolarità derivanti dai controlli automatici.

8. Notifica cartelle di pagamento e avvisi di accertamento.

A partire dal 1° luglio 2017 gli avvisi di accertamento e tutti gli atti preliminari (questionario, invito, richiesta di documenti) emessi dall'Agenzia delle Entrate verranno notificati tramite pec. Si invitano pertanto tutti i clienti a verificare lo stato della propria pec e a consultarla periodicamente.

Per le cartelle di pagamento, invece, l'obbligo di notifica via pec è stato soppresso; pertanto la nuova agenzia di riscossione potrebbe tornare alla vecchia raccomandata.

9. Partite Iva inattive.

Verranno chiuse d'ufficio le P. Iva che risultano non aver esercitato nei 3 anni precedenti attività di impresa, artistica o professionale.

10. Proroga cedolare secca.

La mancata comunicazione, all'Agenzia delle Entrate, della proroga del contratto di locazione per il quale è stata esercitata correttamente la cedolare secca non comporta la revoca della stessa, ma esclusivamente l'applicazione di una sanzione pari a 100 euro o 50 euro se il ritardo è contenuto nei 30 giorni.

11. Rimborsi Iva.

È innalzato a 30.000,00 euro il limite al di sotto del quale è possibile richiedere il rimborso Iva senza l'apposizione del visto di conformità.



12. Chiusura Equitalia.

Dal 1° luglio 2017 chiude Equitalia; la riscossione sarà svolta dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

13. Consegna CU

Il termine per la consegna del CU da parte del datore di lavoro viene posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo.

14. Assegnazione di beni ai soci ed estromissione immobile strumentale

Sono stati prorogati al 30 settembre 2017 i termini per l'assegnazione a cessione agevolata dei beni ai soci e per la trasformazione in società semplice, mentre è prorogata al 31 maggio 2017 l'opzione per l'estromissione dell'immobile strumentale posseduto da ditta individuale.

Aliquota del 10,5% per le società che risultano non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti quello in cui avviene l'assegnazione/cessione/trasformazione.

15. IRI

Dal 1° gennaio 2017 entra in vigore un nuovo sistema fiscale (già previsto dalla legge 23/2014, ma mai entrato in vigore) che prevede l'introduzione di una nuova imposta sul reddito d'impresa. Sarà disciplinata dall'art.55-bis del TUIR. Può essere applicato a tutti gli imprenditori (individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria). Optando per tale regime (validità 5 anni) il reddito di impresa è escluso dal reddito complessivo e tassato separatamente al 24%. Quando i soci o l'imprenditore preleveranno le somme già assoggettate ad Iri, queste somme avranno natura di reddito di impresa e concorreranno integralmente a formare il reddito complessivo personale del socio/imprenditore. Per evitare la doppia tassazione, nel momento del prelievo, il reddito prelevato diviene deducibile dal reddito d'impresa, ma nel limite del reddito prodotto nel periodo di imposta e in quelli precedenti assoggettati a tassazione separata, al netto di eventuali perdite. L'opzione ha validità 5 anni.



16. Note di variazione in caso di procedure concorsuali

Cambia nuovamente la disciplina che regola l'emissione delle note di variazione in presenza di procedure concorsuali. La legge di bilancio 2017 ritorna alla vecchia regola secondo cui la nota di variazione, e quindi il diritto alla detrazione dell'imposta corrispondente alla variazione in diminuzione, può essere emessa solo nel momento in cui la procedura concorsuale, motivo per il quale il pagamento non è avvenuto, si sia conclusa con un risultato infruttuoso. In altre parole: nel fallimento, il momento di emissione della nota di variazione coincide con il piano di riparto finale, se esistente; nel concordato preventivo, con il decreto di omologazione e il rispetto del debitore degli obblighi previsti; nella liquidazione coatta amministrativa, con l'approvazione del piano di riparto.

17. Lotteria degli scontrini.

Gli scontrini e le ricevute fiscali, integrati con codice fiscale dell'acquirente ed emessi da commercianti al minuto che hanno optato per la trasmissione telematica e la conservazione elettronica dei corrispettivi, potranno essere utilizzati e sorteggiati in una lotteria nazionale. La partecipazione alla lotteria è ammessa anche con riferimento agli acquisti di beni e servizi documentati da fattura, purchè effettuati al di fuori dell'esercizio di impresa. Inoltre per chi effettua il pagamento con mezzi di pagamento elettronici la probabilità di vincita sarà innalzata del 20%. La fase sperimentale di tale nuova disposizione decorrerà dal 1° marzo 2017.

18. Canone Rai.

Per il 2017 il canone Rai sarà ridotto a 90 euro.

19. Card cultura giovani.

La carta elettronica dell'importo di 500 euro è estesa ai giovani che compiono 18 anni nel 2017. Tale carta è utile per acquisti di musica, corsi di musica e teatro, corsi di lingua straniera, concerti ecc.

20. Novità pensionati.

Sono aumentate le detrazioni Irpef per i titolari di pensione con meno di 75 anni.

Ai pensionati con un reddito complessivo non superiore a 2 volte il trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD (501,89 euro per il 2016) verrà corrisposta la quattordicesima.



21. Probabile innalzamento % di compensazione.

È prevista la possibilità che un decreto del Mef disponga l'innalzamento delle % di compensazione per il 2017:

- al 7,7% per i bovini;
- all'8% per i suini.

22. Ritenute operate dal condominio.

Il condominio è tenuto ad effettuare un versamento cumulativo quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di 500 euro. È comunque obbligato entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre di ogni anno ad effettuare il versamento anche qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo.